

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 46 DEL 05.11.1987

IL SINDACO  SEGRETARIO COMUNALE
Bonino Cav.  Sergio De Carmelo

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA COMUNALE

SCARICHI DOMESTICI E METEORICI

Art. 1

Obbligo di denuncia di scarico - Allacciamento alla fognatura

Qualsiasi scarico di acque bianche o nere derivanti da approvvigionamento idrico dell'acquedotto pubblico o da approvvigionamento da qualsiasi altra fonte e defluente da qualsiasi insediamento civile e/o produttivo deve essere denunciato al Comune al fine di rendere possibile il completamento e l'aggiornamento del catasto degli scarichi.

Di norma tutte le acque si scaricano bianche o nere o piovane ed in genere tutte le acque di rifiuto e le materie fecali derivanti da stabili a qualsiasi uso destinati, prospicienti vie, piazze, spazi pubblici provvisti di condotte fognarie devono essere allacciate alla pubblica fognatura, previa richiesta di allacciamento e autorizzazione preventiva all'allacciamento.

Chiunque apra o effettui nuovi scarichi nella pubblica fognatura o direttamente nel suolo, o nel sottosuolo o recapitati in corsi d'acqua senza prima avere fatto richiesta al Comune ed aver ottenuto la prescritta autorizzazione è punito, quando il fatto non costituisca reato perseguibile da altra norma, con ammenda fino a L. 5.000.000.

Art. 2

Definizione di scarico di insediamento produttivo o di insediamento civile

Ai sensi e per gli effetti della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni, si intende:

a) per «insediamento o complesso produttivo», uno o più edifici od installazioni collegati tra di loro in area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgano prevalentemente, con carattere di stabilità o permanenza, attività di produzione di beni; i frantoi oleari sono regolati dal D.L. 26-1-1987, n. 10 convertito con modifiche in L. 24-3-1987, n. 119;

b) per «insediamento civile», uno o più edifici o installazioni, collegati tra di loro in una area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, ed adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazione di servizi ovvero ad ogni altra attività, anche compresa tra quelle di cui alla precedente lett. a), che dia origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi.

Le imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile sono considerate insediamenti civili.

Art. 3

Allacciamenti alla rete fognaria

Tutti i frontisti prospicienti vie, piazze, spazi pubblici forniti da condotte fognarie, debbono essere allacciati alle pubbliche fognature.

I proprietari degli stabili preesistenti alla fognatura devono provvedere, a loro spese, entro il termine prestabilito di anni uno dalla data della notifica di allacciamento, alla eliminazione di eventuali pozzi neri, fosse settiche esistenti o altri sistemi di trattamento e, nello stesso tempo, dovrà provvedere alla canalizzazione interna alla fognatura stradale che verrà eseguita secondo le indicazioni del tecnico comunale a spese dell'interessato.

Nel caso in cui siano presenti reti di acque bianche e nere interne alla proprietà privata, queste saranno allacciate, previa verifica della loro idoneità da parte dell'ufficio tecnico comunale.

Il Comune può imporre un tempo più breve quando, per il cattivo stato dei pozzi neri, delle fosse settiche, ecc., oppure per altre ragioni igieniche, lo giudicasse necessario.

~~Con apposito deliberato il Comune stabilirà la quota di spesa che dovrà far carico all'utente.~~

Gli stabili che sono costruiti posteriormente alla installazione della rete fognaria devono presentare domanda di allacciamento contestualmente con la domanda per la concessione edilizia, assoggettandosi al pagamento delle spese e diritti di allaccio previsti dalla tariffa in vigore.

Art. 4

Smaltimenti provvisori

Quando l'amministrazione comunale, su richiesta dell'interessato, abbia constatato l'impossibilità di concedere l'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura, su conforme parere dell'ufficio tecnico comunale e della competente autorità sanitaria, consentirà lo scarico delle acque bianche o nere o materie fecali, mediante speciali sistemi e previ i dovuti accorgimenti per la depurazione.

Art. 5 **Pozzi neri provvisori**

L'amministrazione su conforme parere dell'ufficio tecnico e della competente autorità sanitaria, può consentire che in zone non servite da pubbliche fognature ovvero per altri particolari motivi siano posti in essere pozzi neri, provvisori, comunque impermeabili e non odori.

Art. 6 **Notifica dell'obbligo di allacciamento**

L'autorità comunale notificherà ai proprietari degli edifici l'obbligo di allacciamento previsto dall'art. 1, salva la possibilità da parte degli interessati di giustificare la validità del sistema di smaltimento in atto che, se riconosciuto idoneo o difficilmente modificabile a giudizio insindacabile dell'ufficio tecnico comunale, potrà essere mantenuto in atto.

Art. 7 **Allacciamenti parziali**

Nel caso in cui non sia possibile allacciare l'intero stabile al canale di fognatura, il Comune potrà permettere che l'allacciamento sia limitato ad una parte soltanto dell'immobile stesso, consentendo, per il resto, l'uso provvisorio di scarichi di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, finchè l'allacciamento sia reso possibile per intero.

Le disposizioni del comma precedente saranno comunque applicate con i criteri della massima restrizione e soltanto nei casi in cui si constati la materiale impossibilità di attuare gli allacciamenti.

Art. 8 **Allacciamenti dotati di impianti meccanici di sollevamento**

Quando sia constatata l'impossibilità di immettere gli scarichi privati per normale gravità nella fognatura comunale, il Comune potrà, su richiesta dell'interessato, autorizzare l'installazione di impianti meccanici di elevazione con condutture perfettamente impermeabili, allo scopo di immettere le acque reflue nei collettori medesimi.

Il privato dovrà presentare all'uopo idonea documentazione con indicazione del tipo e portata della pompa, quota e sezione quotata, ecc.

Art. 9 **Allacciamenti multipli**

È pure ammesso che due o più fabbricati siano allacciati in unico punto nella rete urbana, semprechè ne sia fatta specifica domanda documentata al Comune e l'ufficio tecnico comunale, previa verifica del progetto, ne dia parere favorevole.

Art. 10 **Aree private - Cortili**

Ogni superficie privata, cisterne, cortili, aree, ecc., che raccolga acque di rifiuto o acque meteoriche dovrà, comunque, essere collegata alla rete fognaria.

Art. 11 **Allacciamenti in sede stradale**

Nessuno, all'infuori del Comune, può manomettere il suolo pubblico e le condotte sotterranee.

Pertanto i lavori per gli allacciamenti nella sede stradale e relativo marciapiede debbono essere eseguiti direttamente dall'amministrazione comunale previa formale domanda da parte degli interessati ed il versamento dei contributi prestabiliti a copertura delle relative spese.

In casi speciali e motivati, il privato potrà essere autorizzato ad eseguire direttamente i lavori per l'allacciamento anche in suolo pubblico, sotto la diretta sorveglianza del Comune, o tramite ditta specializzata, scelta tra quelle di fiducia indicate dal Comune.

L'allacciamento dovrà essere sempre realizzato secondo le disposizioni che allo scopo saranno impartite dall'ufficio tecnico comunale.

Art. 12

Modificazione agli allacciamenti

Qualora per fatto del proprietario si dovessero introdurre modificazioni agli scarichi esistenti, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune con spesa a carico degli interessati.
Per il ricupero delle spese sostenute si applicherà il T.U. 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 13

Riparazioni di tubazioni per gli allacciamenti

Tutte le riparazioni, o più in generale gli interventi necessari per garantire il buon funzionamento degli allacciamenti ai collettori stradali, debbono essere sempre eseguite dal Comune, di propria iniziativa o su domanda degli interessati.

Qualora durante le operazioni di riparazione si constatassero rotture od ingombri cagionati da manomissioni, trascuratezza o trasgressione ai regolamenti da parte degli utenti o di terzi, tutte le spese occorrenti per la rimessa del manufatto allo stato primitivo, nonchè i compensi per le visite tecniche, saranno a carico del proprietario dello stabile ovvero di chiunque altro abbia provocato il danno. Sono comunque fatte salve le sanzioni che le leggi od i regolamenti prevedano in ordine al fatto dannoso.

Art. 14

Liquidazione e pagamento delle riparazioni a carico degli utenti

Il proprietario dello stabile, prima che le opere siano iniziate, dovrà versare al Comune, a titolo di anticipo, la somma pari al 50% del preventivo di spesa richiesta, salva la liquidazione finale di cui di seguito.

La liquidazione delle spese e compensi di visita, nel caso in cui siano a carico del proprietario a termine dell'articolo precedente, verrà fatta dall'ufficio comunale con l'intervento dell'interessato ove questi ne faccia richiesta in tempo utile.

La liquidazione verrà notificata per iscritto all'interessato che, entro il perentorio termine di giorni 15 dalla notifica, dovrà pagare e potrà far pervenire per iscritto al Comune le sue osservazioni ed eccezioni.

Nel caso che pervengano osservazioni od eccezioni entro i termini fissati, l'Amministrazione potrà, con motivata delibera di Giunta, accogliere in tutto od in parte oppure rigettare le stesse.

La decisione verrà notificata con invito al pagamento entro 15 giorni dalla stessa.

Trascorsi i termini senza che siano venute osservazioni ed eccezioni o senza che sia pervenuto il pagamento, la liquidazione diventerà definitiva e sarà proceduto a termini del T.U. 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 15

Proprietà delle tubazioni

Tutti i manufatti fognali, collegati in sede di marciapiede e stradale, rimarranno di proprietà dell'amministrazione comunale, anche se costruiti da privati.

Art. 16

Prescrizioni tecniche e costruttive

I manufatti e le condotte per gli allacciamenti degli scarichi dovranno assicurare la perfetta osservanza delle norme vigenti al momento della concessione dell'autorizzazione all'allacciamento.

Le immissioni nelle condotte stradali debbono essere fatte tramite gli imbocchi già predisposti sulle condotte medesime a cura del Comune.

In caso contrario l'immissione deve essere eseguita con l'impiego di mezzi speciali come verrà prescritto dall'ufficio tecnico comunale.

~~Per ogni caso di immissione, quando non previsto un allacciamento separato con relativi pozzetti d'ispezione, salvo i casi speciali autorizzati dal Comune.~~

Tali pozzetti, onde evitare interferenze con gli altri servizi sotterranei, non devono mai distare oltre 50 cm. dalla facciata e la tubazione per l'allacciamento deve scendere verticalmente in corrispondenza del pozzetto d'ispezione, a profondità sufficiente per sottopassare tutti gli altri servizi.

Rifacimento delle opere di allacciamento

Nel caso di soppressione di una tombinatura stradale o della sua trasformazione in canale di fognatura o nel caso di sistemazione di una strada, il Comune provvederà alla esecuzione immediata delle opere in sede stradale per la costruzione il riordino o il rifacimento degli scarichi privati, secondo le prescrizioni dei regolamenti vigenti.

A richiesta del Comune, i proprietari dovranno fornire le indicazioni relative a tutti gli scarichi esistenti, nonchè quelle necessarie a predisporre scarichi nuovi in relazione alla futura canalizzazione interna degli stabili.

Il rifiuto o l'omissione di fornire le indicazioni di cui sopra, sarà perseguito con la penalità prevista dal presente regolamento ed il Comune avrà la facoltà di provvedere d'ufficio alle opere di allacciamento degli scarichi, con conseguente addebito delle spese che il Comune incontrerà a causa della mancanza di dette indicazioni.

Art. 18

Ventilazione dei collettori fognali

E prescritto, in caso di necessità, il prolungamento delle colonne verticali di scarico delle acque nere, oltre il tetto, con l'eventuale riduzione dei diametri, allo scopo di assicurare un'efficace ventilazione della rete di fognatura urbana.

Art. 19

Predisposizione di imbocchi nella pubblica fognatura

Nell'imminenza della costruzione di nuovi collettori pubblici stradali o della loro sostituzione, i proprietari di terreni interessati saranno invitati a fornire ogni utile indicazione circa i futuri allacciamenti, al fine di consentire all'amministrazione comunale di predisporre tutti gli innesti che saranno ritenuti necessari sui collettori stradali medesimi.

Qualora l'amministrazione comunale decidesse di costruire, contemporaneamente al collettore stradale, anche gli allacciamenti per i fabbricati esistenti o per quelli di cui è prevista l'imminente edificazione, al fine di evitare ulteriori manomissioni della sede stradale, gli interessati dovranno sostenere le relative spese.

Art. 20

Allacciamenti provvisori

L'amministrazione comunale può permettere allacciamenti provvisori necessari a cantieri per la costruzione di nuovi edifici.

Laddove possibile, si autorizzeranno allacciamenti utilizzabili poi in via definitiva per i costruendi edifici.

Art. 21

Doccioni di facciata

I doccioni delle fronti delle case verso la pubblica via possono essere allacciati direttamente alla fognatura senza sifone; l'immissione diretta costituisce una benefica ventilazione alla fognatura.

Il sifone al piede è prescritto quando al di sopra della grondaia vi siano abitazioni o terrazzi accessibili

I doccioni dovranno essere di sezione sufficiente ma di diametro interno non superiore a cm. 12, ed il loro numero non inferiore ad uno per ogni 400 mq. di tetto, misurato in proiezione orizzontale, salvo casi preesistenti.

È vietato introdurre in questi doccioni qualsiasi scarico all'infuori dell'acqua piovana proveniente dal tetto.

Art. 22

Incassatura

Fermo quanto disposto dal regolamento edilizio vigente, gli scarichi di cui al precedente articolo non devono sporgere dalla linea di confine con la proprietà comunale neppure al di sotto del piano stradale e fino alla profondità di m. 1,50. Pertanto dovranno essere incassati nel muro per un'altezza minima di m. 3 dal piano di calpestio del marciapiede, salvo casi particolari.

Nelle case preesistenti alla fognatura, tale incassatura, ove necessiti, dovrà essere eseguita a cura e spese del proprietario contemporaneamente all'esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura stradale.

Quando il proprietario non adempie in tempo utile, l'opera verrà eseguita d'ufficio dall'amministrazione comunale, sempre a spese del proprietario stesso, che sarà tenuto al rimborso in base alla liquidazione che verrà fatta dall'ufficio tecnico comunale, secondo le norme di cui al T.U. 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 23

Sgrassatura e disoleatura

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di imporre l'impiego di apparecchiature o manufatti idonei a trattenere sostanze grasse ed oleose prima dello scarico nella pubblica fognatura, per utenze speciali quali grandi cucine, stazioni di lavaggio ed officine.

Art. 24

Acque meteoriche interne

Nelle condotte orizzontali delle acque piovane interne potranno essere immessi gli scarichi dei bagni e degli acquai solo quando esse siano costruite con tubi idonei, od allacciate direttamente alla canalizzazione principale, senza l'interposizione di pozzetti di deposito e quando sopra le grondaie non vi siano abitazioni o terrazze accessibili.

Art. 25

Scarichi vietati

È assolutamente vietato immettere nella fogna acque o liquidi di qualsiasi natura che possano danneggiare i manufatti ed anche spazzature, ceneri e corpi solidi.

Il proprietario dello stabile è responsabile verso il Comune dei danni causati dalla trasgressione al presente disposto ed è tenuto al rimborso delle spese di riparazione ai termini degli artt. 12, 13 e 14.

Art. 26

Strade private

I collettori fognari lungo le strade private devono essere autorizzati qualora sussista la possibilità di collegamento alla pubblica fognatura a cura e spese degli interessati.

Tutti gli allacciamenti devono inoltre rispettare le analoghe norme previste per il collegamento alla fognatura pubblica.

Il Comune può costruire direttamente sia il collettore stradale che gli allacciamenti, qualora gli interessati non vi provvedessero, addebitando agli stessi le relative spese.

Art. 27

Scarichi di acque meteoriche provenienti da giardini e terreni in genere non asfaltati

Tali scarichi dovranno essere in linea di principio convogliati in acque superficiali e non in fognatura.

Se ciò non risultasse possibile, prima dell'immissione in fognatura si dovrà provvedere al posizionamento di un pozzetto di decantazione separato dalle acque reflue restanti.

PROCEDURE PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO**Art. 28****Domanda**

Per ottenere l'autorizzazione di allacciare qualsiasi scarico alla fognatura comunale gli interessati dovranno inoltrare documentata domanda al Sindaco, redatta su appositi moduli predisposti dall'ufficio tecnico comunale.

Nella domanda dovranno essere indicate le presumibili date di inizio e di ultimazione dei lavori relativi alla fognatura interna fino al punto di allaccio.

Art. 29**Documenti da allegare alla domanda**

Alla domanda di autorizzazione di cui all'articolo precedente dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 1) Ricevuta del versamento dei diritti di cui al successivo art. 46.
- 2) Scheda scarichi contenente i dati relativi alla qualità e quantità degli scarichi.

Art. 30**Istruttoria della domanda**

L'ufficio tecnico comunale curerà l'istruttoria delle singole domande sia sotto il profilo del rispetto delle norme di cui al presente regolamento che di quelle del regolamento edilizio e, acquisito anche il parere dell'autorità sanitaria competente, proporrà all'amministrazione comunale il conseguente provvedimento di allacciamento.

L'amministrazione ha la facoltà di richiedere particolari analisi dei liquami da scaricare.

L'istruttoria della pratica, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo sanitario, dovrà risultare da apposito parere apposto su ogni singolo allegato alla domanda.

L'eventuale parere contrario o condizionato dovrà essere sufficientemente motivato.

Art. 31**Autorizzazione**

Per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico dovrà essere prodotta la quietanza del tesoriere comunale relativa al versamento dei diritti di allaccio fissati dal Comune.

Nella stessa autorizzazione dovranno essere indicati:

- a) il termine entro cui dovranno essere ultimati i lavori;
- b) le eventuali prescrizioni o condizioni che dovranno essere osservate sia per la costruzione che per la conduzione dello scarico.

Fognature interne - Prescrizioni tecniche

Gli edifici con facciate prospicienti cortili o giardini devono essere allacciati mediante un'unica tubazione alla fognatura stradale salvo casi speciali.

Pertanto le diverse colonne verticali di scarico delle acque bianche e nere dovranno venir collegate, tramite reti interne, alla tubazione di uscita dotata di idoneo pozzetto a doppio chiusino per le ispezioni, ubicato entro la proprietà privata.

~~Un altro pozzetto per le ispezioni sulla tubazione di allacciamento verrà ubicato in sede stradale o in marciapiede.~~

Ai piedi delle colonne verticali e nei punti di incrocio della rete interna debbono essere sempre previsti idonei pozzetti di ispezione con fondo sagomato per impedire il deposito di materiali.

Le acque piovane debbono essere immesse nella rete interna a valle delle fosse settiche che eventualmente esistessero.

In casi particolari l'Autorità comunale può permettere lo scarico separato delle acque meteoriche in corsi d'acqua o canalizzazioni ad essi confluenti.

Le condotte interne dei fabbricati, eseguite in orizzontale, dovranno essere costituite da tubi in materiale assolutamente impermeabile ed inattaccabile all'azione chimica (corrosione) e meccanica (abrasione) delle acque che le percorrono, assicurando inoltre la perfetta impermeabilità dei vari manufatti levigati internamente.

~~Nel sottoterraneo le tubazioni saranno mantenute possibilmente al di sopra del pavimento; in caso contrario dovranno collocarsi in apposita incassatura di muro o di pavimento facilmente ispezionabile. In casi diversi si potrà contenere la condotta con appositi tiranti a soffitto e con delle mensole a parete; in ogni caso si metterà un sostegno in ogni giunto.~~

~~Tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle materie di rifiuto in comunicazione con la rete fognaria dovranno essere muniti di chiusura idraulica e sifone a tenuta stagna.~~

Le colonne che raccolgano esclusivamente gli scarichi di acqua e bagni potranno avere un unico sitone al piede se sul tetto vi sono terrazze accessibili o finestre di abitazioni.

Negli altri casi il collegamento è diretto.

Le caditoie per la raccolta delle acque meteoriche dai cortili e le pilette per la raccolta delle acque dagli ambienti siti al piano terra dovranno essere muniti di interruzione idraulica o sifone.

Le caditoie dovranno essere inoltre dotate di vaschette per la trattenuta dei materiali grossolani.

Le tubazioni interne ed il collettore in uscita non dovrebbero avere pendenze inferiori all'1% e diametri superiori a 15 cm. e, dovranno essere eseguite in materiali idonei levigati internamente e con giunti posti in opera con la massima cura.

Qualora il diametro della tubazione in uscita dovesse essere, per ragioni idrauliche, superiore a tale limite, si potrà passare al diametro prefissato di 15 cm. all'uscita del pozzetto di ispezione, tenuto conto che generalmente la tubazione di allacciamento al collettore stradale può essere posta in opera con pendenze superiori a quelle delle canalizzazioni interne.

L'ufficio tecnico comunale potrà richiedere, a proprio insindacabile giudizio, i calcoli idraulici per il dimensionamento delle condutture quando le aree private da servire sono di notevoli dimensioni.

Il Comune potrà autorizzare allacciamenti alla fognatura pubblica anche con diametri superiori al limite predetto qualora se ne dimostri la necessità con idonei calcoli idraulici.

Le canalizzazioni interne devono presentare sempre tracciati rettilinei ed ogni cambiamento di direzione deve essere realizzato con l'interposizione di pozzetti a fondo sagomato di idonee dimensioni per l'esecuzione delle operazioni di pulizia delle condotte.

La ventilazione delle reti interne potrà essere assicurata attraverso le colonne verticali di scarico così come previsto all'art. 18.

Art. 33

Servitù di fognatura

Quando il proprietario di un fondo non ha la possibilità di scaricare le acque nere e meteoriche nella pubblica fognatura, se non attraverso proprietà altrui potrà, a norma di legge, salvo separate autorizzazioni, richiedere all'autorità giudiziaria, in caso di mancato accordo, l'istituzione di una servitù di scarico ai sensi dell'art. 1043 del codice civile.

Se il fondo servente è dotato di proprie canalizzazioni, il proprietario potrà impedire la costruzione di nuove condotte sul proprio fondo, consentendo l'immissione delle acque nelle proprie canalizzazioni, purchè le stesse siano idonee allo scopo (art. 1034 del codice civile).

In ogni caso i progetti per l'attraversamento devono essere approvati dal Comune.

Art. 34

Visite tecniche

L'amministrazione comunale, prima di concedere l'autorizzazione all'uso delle canalizzazioni interne al servizio di nuovi edifici, deve accertare la regolare esecuzione delle operazioni e la loro conformità al progetto approvato.

Quando l'amministrazione comunale provvede alla costruzione di nuovi collettori stradali, ne darà comunicazione agli interessati e i proprietari delle aree già servite da canalizzazioni interne debbono presentare domanda scritta al Sindaco, entro 30 giorni dalla ultimazione delle opere relative, per ottenere dall'ufficio tecnico la visita di verifica. L'ufficio verificherà l'idoneità delle opere e prescriverà le eventuali modifiche ai sensi del presente regolamento.

In ogni caso, mancando la domanda speciale, si procederà al sopralluogo d'ufficio per la verifica delle opere che sono da eseguire, salve le sanzioni previste ove del caso.

L'amministrazione si riserva la facoltà di far effettuare dall'ufficio tecnico, in qualsiasi momento, visite tecniche alle canalizzazioni interne, al fine di controllare lo stato di manutenzione e le condizioni di funzionamento.

Quando le visite effettuate dovessero dare luogo a prescrizioni tecniche se ne deve verificare l'osservanza con successive visite disposte d'ufficio.

Art. 35

Limite alla concessione di scarico

La concessione di scarico nella fognatura pubblica si limita allo stabile per il quale venne richiesta e per quella consistenza di esso che risulta dai tipi depositati presso il Comune.

Pertanto non potranno allacciarsi altre parti degli stabili e tantomeno di stabili contigui, anche se dello stesso proprietario, senza aver prima ottenuto il permesso dell'amministrazione comunale. Sono da considerare assimilabili a quelli civili tutti gli scarichi indicati nella tabella all. A. Per tali scarichi non sarà necessario in linea di massima alcun pretrattamento.

Art. 36

Scarichi assimilabili a quelli civili

Sono da considerare assimilabili a quelli civili tutti gli scarichi indicati nella tabella all. A. Per tali scarichi non sarà necessario in linea di massima alcun pretrattamento.

... ..
... ..

MODIFICHE ED AGGIUNTE

... ..
... ..
... ..

SCARICHI INDUSTRIALI

Art. 37

Scarichi da insediamenti produttivi

Le immissioni degli scarichi da insediamenti produttivi nella pubblica fognatura debbono essere soggette alle seguenti prescrizioni, oltre a quelle che, caso per caso, l'autorità comunale ritenesse d'imporre.

Art. 38

Allacciamento alla pubblica fognatura

Gli scarichi da insediamenti produttivi debbono essere allacciati alla pubblica fognatura con tubazioni distinte da tutte le altre e saranno dotati di ~~un~~ pozzetto ~~di cui non è ubicato sul terreno privato dell'insediamento, ma in un punto all'esterno della proprietà privata, idoneo alle~~ ispezioni ed ai prelievi delle acque di scarico e di eventuali sedimenti.

Art. 39

Scarichi di fognatura tassativamente vietati

L'insediamento produttivo che si allaccia alla fognatura, essendo questa servita da impianto di depurazione centralizzato, deve osservare i limiti d'accettabilità imposti dal Comune per le acque degli scarichi industriali (vedi allegato B che riporta la tabella C della L. 10-5-1976, n. 319 e successive modifiche e integrazioni).

In ogni caso non possono essere scaricate nella pubblica fognatura:

- 1 - sostanze infiammabili od esplosive quali benzolo, olio combustibile, ecc.;
- 2 - sostanze che sviluppano gas o vapori tossici;
- 3 - qualsiasi scarico contenente sostanze tossiche in quantità sufficiente (sia in azione diretta che in combinazione con altri prodotti) a danneggiare o ad interferire con processi di depurazione naturale o artificiale dei liquami urbani o che, comunque, possa costituire un pericolo per l'incolumità degli uomini e degli animali, creare pubblico disagio, nuocere alle acque del recapito finale o all'impianto di trattamento, alla rete fognante, ostacolando il processo di depurazione;
- 4 - sostanze radioattive;
- 5 - acque di scarico con temperatura superiore ai 35° C;
- 6 - sostanze solide o viscosi in quantità e dimensioni tali da causare ostruzioni nelle condotte o produrre interferenze con l'appropriato funzionamento di tutto il sistema di fognatura, come ad esempio: ceneri, sabbie, fango, foglie, trucioli, metalli, vetro, stracci, piume, bitume, materiale plastico, legno, spazzature, sangue intero, visceri, peli e carnicci, piatti di cartone, contenitori vari, acque di rifiuto di opifici lavoranti marmo o marmette, ecc.

Tutte le sostanze sopra menzionate non si possono introdurre anche se sminuzzate a mezzo di trituratori.

Art. 40

Scarichi concessi condizionatamente

Nel caso in cui si richiedessero immissioni nella pubblica fognatura di scarichi che, a giudizio dell'autorità comunale, possono avere effetti negativi sul sistema di fognatura e sulle acque del recipiente finale o che possano costituire pericolo per l'incolumità delle persone o l'integrità delle cose, l'amministrazione comunale potrà a suo giudizio:

- 1 - negare o togliere l'autorizzazione allo scarico;
- 2 - imporre dei pretrattamenti che rendano accettabile lo scarico;
- 3 - richiedere il controllo sulle portate e sull'andamento dell'immissione;
- 4 - richiedere il pagamento di una quota per compensare i maggiori oneri incontrati nella depurazione.

Qualora si autorizzi il pretrattamento della portata, dovranno essere preventivamente sottoposti per l'approvazione i relativi progetti, con l'avvertenza che essi dovranno corrispondere in tutto e per tutto alle norme e disposizioni di legge vigenti.

ne, dovranno essere costruiti e mantenuti in perfetta efficienza e conservazione, a completa cura e spese dei proprietari degli immobili.

Le clausole contenute nel presente articolo non devono essere intese in senso restrittivo, e cioè tali da ostacolare particolari accordi tra l'ente pubblico e l'industria privata, ma al contrario, qualora la potenzialità ed il dimensionamento delle installazioni del sistema di fognatura lo consentano, potrà essere prevista l'accettazione, dietro corresponsione di un ulteriore canone, anche di scarichi di portata e caratteristiche inconsuete.

Art. 41

Limiti di accettabilità degli scarichi industriali

In linea di massima gli insediamenti produttivi dovranno rispettare i limiti di accettabilità citati nell'apposito allegato B.

Il Comune si riserva, a sua discrezione e per casi eccezionali, la possibilità di rivedere tali parametri (limiti di accettabilità), sulle base delle denunce e delle indagini svolte in merito e a seconda del caso.

Art. 42

Ispezioni e controlli

Qualora l'autorità comunale lo richiedesse, l'industria allacciata alla pubblica fognatura dovrà installare, a proprie cura e spese, una apposita cameretta di controllo e la strumentazione per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi.

Tali camerette dovranno risultare facilmente accessibili, in posizione sicura e costruite in conformità ai progetti preventivamente approvati dal Comune.

Tali camerette dovranno essere mantenute in perfetto stato di conservazione a cura e spese della proprietà interessata.

Il personale del Comune avrà diritto di accesso in qualsiasi momento per effettuare controlli, ispezioni, misure, analisi, campionature e quanto altro occorra in ottemperanza a quanto previsto dal presente regolamento.

Nessuno potrà manomettere, danneggiare o distruggere qualsiasi struttura, accessorio o apparecchiatura facente parte della pubblica fognatura o che sia stata imposta dall'autorità comunale. Chiunque violi questa prescrizione sarà passibile di penalizzazione, salvo ed impregiudicato il diritto da parte dell'amministrazione di revocare il permesso di scarico.

Art. 43

Prove, analisi, misure

Tutte le campionature per le misure, le prove, le analisi ed i controlli riguardanti le caratteristiche degli scarichi immessi nella fognatura, verranno prelevate da agenti del Comune. Nel caso in cui l'autorità comunale non abbia ritenuto necessario eseguire tali prelievi gli esami verranno condotti nella cameretta d'ispezione della pubblica fognatura, sita immediatamente a valle dello scarico.

Le campionature e analisi verranno eseguite a norma di legge.

(1) o del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. 61.

Art. 44

Responsabilità

Durante le visite di controllo, nell'ambito della proprietà privata, il personale comunale sarà tenuto ad osservare tutte le norme di sicurezza prescritte. ^{o dell'USL}

**CANONI O DIRITTI PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DI GESTIONE
DELL'IMPIANTO DEPURAZIONE**

Art. 45

Canoni o diritti

Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti e opifici industriali, a qualunque uso adibiti, è dovuto da parte degli utenti il pagamento di un canone o diritto secondo le modalità e con le tariffe stabilite dagli articoli 16 e seguenti della legge 10 maggio 1976, n. 319, modificato dal D.L. 28/2/1981, n. 38 convertito in L. 23/4/1981, n. 153 e successive modificazioni e integrazioni, fissate dall'amministrazione comunale in esecuzione delle predette disposizioni di legge.

Art. 46

DIRITTO DI ALLACCIAMENTO

A titolo di riconoscimento della precarietà della concessione gli interessati verseranno al Comune a titolo di diritto di allacciamento la somma forfettaria "una tantum" di f. 50.000=

MODIFICHE ED AGGIUNTE

FIGURE DEI PARTICOLARI COSTRUTTIVI PER GLI ALLACCIAMENTI
ALLA FOGNATURA COMUNALE

**ELENCO DEGLI SCARICHI ASSIMILATI A QUELLI
DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI**

Servizi sanitari privati

Istituti e case di cura private, con laboratorio chimico o medico
Studi di cura privati con laboratorio chimico o medico
Stabilimenti idropinici e idrotermali con laboratorio chimico o medico
Servizi veterinari privati con stabulari

Servizi per l'istruzione e la formazione professionale e culturale

Scuole statali con laboratorio chimico o medico
Scuole non statali con laboratorio chimico o medico

Servizi legali, commerciali, tecnici ed artistici

Scuole di analisi chimiche, merceologiche e mediche
Studi privati per la ricerca scientifica e la sperimentazione con laboratorio chimico o medico

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Enti pubblici nazionali

Enti pubblici di ricerca con laboratorio chimico o medico

Enti pubblici locali

Enti pubblici con laboratorio chimico o medico

INDUSTRIE MANIFATTURIERE

Officine per riparazioni meccaniche

Riparazione di motoveicoli e biciclette

Industrie poligrafiche

Riproduzione disegni

COMMERCIO

Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande

Commercio all'ingrosso di carni fresche bovine, suine, equine, ovine e caprine
Commercio all'ingrosso di uova
Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
Commercio all'ingrosso di ortofruttili

Commercio all'ingrosso di prodotti chimici

Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'agricoltura

Commercio al minuto di generi alimentari, bevande e tabacchi

Negozi di carni fresche

Negozi di pollame, conigli, selvaggina, cacciagione (vivi)

Salumerie, rosticcerie e friggitorie

Negozi di pesce e fritti di mare freschi

Distributori di carburante e lubrificanti

Distributori di carburanti e lubrificanti

Negozi di animali vivi

Noleggio di beni mobili

Noleggio di autovetture (senza autisti)

Noleggio di altri mezzi di trasporto (senza autisti)

SERVIZI

Servizi per l'igiene e la pulizia

Servizi per l'igiene e l'estetica della persona

Servizi sanitari

Enti ospedalieri

Servizi sanitari privati

Istituti e case di cura privati

Studi di cura privati

Cliniche e studi dentistici

Servizi vari non altrove classificati

• Gestione di pubblici mercati

Attività economiche non comprese nella presente tabella e definite insediamenti civili ai sensi dell'art. 1 quater della legge 8 ottobre 1976, n. 690.

**LIMITI DI ACCETTABILITÀ DEGLI SCARICHI INDUSTRIALI NEI
COLLETTORI E NELLE RETI DI FOGNATURA AD ESSI COLLEGATE**

(Riporta la tabella "C" della L. 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche e integrazioni)

N.	Parametri	Concentrazioni	Note
1	pH	5,5-9,5	Il valore del pH del recipiente deve essere compreso tra 6,5 e 8,5 nel raggio di 50 metri dallo scarico.
2	Temperatura °C	—	<p>Per i corsi d'acqua la variazione massima tra le temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione dello scarico non deve superare i 3°C.</p> <p>Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1°C.</p> <p>Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 50 metri di distanza dal punto di immissione.</p> <p>Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione del canale a valle del punto di immissione dello scarico non deve superare i 35°C. La condizione suddetta è subordinata all'approvazione dell'autorità preposta alla gestione del canale.</p> <p>Per il mare la temperatura dello scarico non deve superare i 35°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 1.000 metri di distanza dal punto di immissione.</p>
3	Colore		Non percettibile dopo diluizione 1 : 40 su uno spessore di 10 centimetri.
4	Odore		Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere.
5	Materiali grossolani	Assenti	La voce «materiali grossolani» si riferisce ad oggetti di dimensione lineare superiore a 1 centimetro, qualsiasi sia la loro natura.
6	Materiali sedimentabili ml/l	2	I materiali sedimentabili sono misurati in cono Imhoff dopo 2 ore.
7	Materiali in sospensione totali mg/l	Non più del 40% del valore a monte dell'impianto di depurazione [*]	Per «materiali in sospensione» totali, indipendentemente dalla loro natura, devono essere intesi quelli aventi dimensioni tali da non permettere il passaggio attraverso membrana filtrante di porosità 0,45 µ.
8	BOD ₅ mg/l	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto di depurazione [**]	
9	COD mg/l	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto di depurazione [***]	Il COD si intende determinato con bicromato di potassio alla ebollizione dopo 2 ore.

[*] Limite minimo imponibile: quello della tabella A; limite massimo 200.

[**] Limite minimo imponibile: quello della tabella A; limite massimo: 250.

[***] Limite minimo imponibile: quello della tabella A; limite massimo: 500.

N.	Parametri	Concentrazioni	Note
10	Metalli e non metalli tossici totali (As-Cd-Cr (VI) - Cu-Hg-Ni-Pb-Se-Zn)	3	$\frac{C_1}{L_1} + \frac{C_2}{L_2} + \frac{C_3}{L_3} \dots + \frac{C_n}{L_n}$ [*]
11	Alluminio mg/1 come Al	2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
12	Arsenico mg/1 come As	0,5	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
13	Boro mg/1 come B	4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
14	Cadmio mg/1 come Cd	0,02	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
15	Cromo III mg/1 come Cr	4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
16	Cromo VI mg/1 come Cr	0,2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
17	Ferro mg/1 come Fe	4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
18	Manganese mg/1 come Mn	4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
19	Mercurio mg/1 come Hg	0,005	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
20	Nichel mg/1 come Ni	4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
21	Piombo mg/1 come Pb	0,3	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
22	Rame mg/1 come Cu	0,4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
23	Selenio mg/1 come Se	0,03	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
24	Zinco mg/1 come Zn	1	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
25	Cianuri totali mg/1 come CN-	1	
26	Cloro attivo mg/1 come Cl ₂	0,3	
27	Solfuri mg/1 come H ₂ S	2	
28	Solfiti mg/1 come SO ₃ ⁼	2	

[*] Fermo restando che il limite fissato per ogni singolo elemento non deve essere superato, la somma dei rapporti tra la concentrazione con cui ogni singolo elemento è presente e la relativa concentrazione limite non deve superare il valore di 3.

N.	Parametri	Concentrazioni	Note
29	Solfati mg/1 come SO_4^{2-}	1.000	Non si applica agli scarichi in mare.
30	Cloruri mg/1 come Cl	1.200	Non si applica agli scarichi in mare.
31	Fluoruri mg/1 come F-	12	
32	Fosforo totale mg/1 come P	10	Il limite è ridotto a 0,5 nel caso di immissioni nei laghi, dirette o comprese entro una fascia di 10 Km dalla linea di costa.
33	Ammoniaca totale mg/1 come NH_4^+	30	(Si applica ai nn. 33, 34 e 35). Per gli scarichi in laghi diretti o indiretti compresi entro una fascia di 10 km dalla linea di costa, l'azoto complessivo (organico + ammoniacale + nitroso + nitrico) non deve superare i 10 mg N/l.
34	Azoto nitroso mg/1 come N	0,6	
35	Azoto nitrico mg/1 come N	30	
36	Grassi e oli animali e vegetali mg/1	40	
37	Oli minerali mg/1	10	
38	Fenoli totali mg/1 come C_6H_5OH	1	
39	Aldeidi mg/1 come H-CHO	2	
40	Solventi organici aromatici mg/1	0,4	
41	Solventi organici azotati mg/1	0,2	
42	Solventi clorurati mg/1	2	
43	Tensioattivi mg/1	4	
44	Pesticidi clorurati mg/1	0,05	
45	Pesticidi fosforati mg/1	0,1	
46	Saggio di tossicità		Il campione diluito 1 : 1 con acqua standard deve permettere, in condizioni di aerazione, la sopravvivenza di almeno il 50% degli animali usati per il saggio, per un periodo di 24 ore, alla temperatura di 20°C. La specie impiegata per il saggio deve essere <i>Carassius auratus</i> .
47	Coliformi totali MPN/100 ml	20.000	Parametri 47 - 48 - 49. Il limite si applica quando, a discrezione della Autorità competente per il controllo, lo richiedono gli usi concomitanti del corpo idrico ricettore.
48	Coliformi fecali MPN/100 ml	12.000	
49	Streptococchi fecali MPN/100 ml	2.000	

Le determinazioni analitiche devono essere effettuate su un campione medio, prelevato in un intervallo di tempo minimo di 3 ore.
 Le metodiche analitiche e di campionamento da impiegarsi nella determinazione dei parametri sono quelle descritte nei volumi «Metodi analitici per le acque» pubblicati dall'Istituto di Ricerca sulle Acque (CNR) Roma, e successivi aggiornamenti:

**CAPO I
SCARICHI DOMESTICI E METEORICI**

Art.	1 - Obbligo di denuncia di scarico - Allacciamento alla fognatura	Pag. 2
»	2 - Definizione di scarico di insediamento produttivo o di insediamento civile	» 2
»	3 - Allacciamenti alla rete fognaria	» 2
»	4 - Smaltimenti provvisori	» 2
»	5 - Pozzi neri provvisori	» 4
»	6 - Notifica dell'obbligo di allacciamento	» 4
»	7 - Allacciamenti parziali	» 4
»	8 - Allacciamenti dotati di impianti meccanici di sollevamento	» 4
»	9 - Allacciamenti multipli	» 4
»	10 - Aree private - Cortili	» 4
»	11 - Allacciamenti in sede stradale	» 4
»	12 - Modificazione agli allacciamenti	» 6
»	13 - Riparazioni di tubazioni per gli allacciamenti	» 6
»	14 - Liquidazione e pagamento delle riparazioni a carico degli utenti	» 6
»	15 - Proprietà delle tubazioni	» 6
»	16 - Prescrizioni tecniche e costruttive	» 6
»	17 - Rifacimento delle opere di allacciamento	» 8
»	18 - Ventilazione dei collettori fognali	» 8
»	19 - Predisposizione di imbrocchi nella pubblica fognatura	» 8
»	20 - Allacciamenti provvisori	» 8
»	21 - Doccioni di facciata	» 8
»	22 - Incassatura	» 8
»	23 - Sgrassatura e disoleatura	» 10
»	24 - Acque meteoriche interne	» 10
»	25 - Scarichi vietati	» 10
»	26 - Strade private	» 10
»	27 - Scarichi di acque meteoriche provenienti da giardini e terreni in genere non asfaltati	» 10

CAPO II

PROCEDURE PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO

Art.	28 - Domanda	Pag. 12
»	29 - Documenti da allegare alla domanda	» 12
»	30 - Istruttoria della domanda	» 12
»	31 - Autorizzazione	» 12
»	32 - Fognature interne - Prescrizioni tecniche	» 14
»	33 - Servitù di fognatura	» 14
»	34 - Visite tecniche	» 16
»	35 - Limite alla concessione di scarico	» 16
»	36 - Scarichi assimilabili a quelli civili	» 16

CAPO III

SCARICHI INDUSTRIALI

Art.	37 - Scarichi da insediamenti produttivi	Pag. 18
»	38 - Allacciamento alla pubblica fognatura	» 18
»	39 - Scarichi di fognatura tassativamente vietati	» 18
»	40 - Scarichi concessi condizionatamente	» 18
»	41 - Limiti di accettabilità degli scarichi industriali	» 20
»	42 - Ispezioni e controlli	» 20
»	43 - Prove, analisi, misure	» 20
»	44 - Responsabilità	» 20

CAPO IV

**CANONI O DIRITTI PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DI GESTIONE
DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE**

Art.	45 - Canoni o diritti	Pag. 22
------	---------------------------------	---------

CAPO V
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 46 - Deroghe	Pag. 24
» 47 - Penali	» 24
» 48 - Entrata in vigore	» 24
» 49 - Omologazione ed inserimento nella raccolta dei regolamenti comunali	» 24
Figure dei particolari costruttivi per gli allacciamenti alla fognatura comunale	» 27

ALLEGATI

Allegato « A »: Elenco degli scarichi assimilati a quelli degli insediamenti civili	Pag. 29
Allegato « B »: Limiti di accettabilità degli scarichi industriali nei collettori e nelle reti di fognatura ad essi collegate	» 37

Li 05-11-87

IL SINDACO




IL SEGRETARIO COMUNALE

I PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 23-11-87 al 08-12-87

senza opposizione.

MORELLO, li 09-12-87



IL SEGRETARIO COMUNALE

Approvato dal Comitato Regionale di Controllo il 16-12-87 al n. 9067

MORELLO, li 16-12-1987

II PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni dal 28-12 al 12-1-88

Visto: IL SINDACO




IL SEGRETARIO COMUNALE

Con raccomandata a ricevuta di ritorno prot. n. 2616 del 07-12-1987
il presente regolamento è stato inviato al Signor Consiglio Regionale di Sanità Commissario di Governo a mezzo del Signor
Presidente della Giunta Regionale. e all'usc 61 di Suvigliano

MORELLO, li 12.01.1988

IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE

Entrato in vigore il _____

